CHE APPROVA LA CONCESSIONE DI UNA FERROVIA DA PONTE GALERA A FIUMICINO

Art. 3 (Convenzione)

E' fatta facolta' al concessionario di cedere la presente concessione sotto i medesimi patti ad una Societa' anonima da costituirsi a norma dell'articolo 295 della legge sui lavori pubblici, o ad una Societa' anonima gia' costituita, da accettarsi dal Governo, e che presenti pure le garanzie volute dallo stesso articolo della legge.

Versione in vigore dal 5 agosto 1875, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la concessione di una ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino
Estremi	Legge 3 luglio 1875, n. 2601
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1875

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-concessione-di-una-ferrovia-da-ponte-galera-a-fiumicino/convenzione-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it